

# FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVI - N. 5 - Ottobre/Novembre 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:  
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera  
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella  
Studio Robert Schuster  
Studio Fronza Comm. Associati  
Studio Michele Moser  
Studio Degasperi - Martinelli  
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada  
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa  
per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

**17 OTTOBRE** lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi

**25 OTTOBRE** martedì

- Intrastat: settembre o 3° trimestre 2022

**15 NOVEMBRE** martedì

- Rivalutazione terreni e partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

**16 NOVEMBRE** mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- INAIL: versamento 4° rata

**25 NOVEMBRE** venerdì

- Intrastat mensili: ottobre 2022

**30 NOVEMBRE** mercoledì

- Imposta di bollo fatture elettroniche: versamento
- LIPE (liquidazione periodiche IVA): Comunicazione 3° trimestre 2022
- Imposte sui redditi: 2° acconto 2022

## EDITORIALE

### BANDUS! punto mio liberatutti!

Il Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in Gazzetta Ufficiale del 21/06/2022, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 in Gazzetta Ufficiale del 19/08/2022, n. 193 ha disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) la modifica dell'art. 7, comma 4-quater. del Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 489, in Gazzetta Ufficiale del 10/08/1994, n. 186, entrata in vigore il 12/6/1994.



Sembra una filastrocca di quando eravamo piccoli come "Aneghè taneghe spinza luganeghe..." o "An tantùs file male cucurùs..." ed in effetti il risultato catartico e liberatorio è molto simile... Ci sono voluti però quasi vent'anni per permetterci di essere liberi dagli inutili riccioli e baroccherie borboniche relative agli adempimenti contabili.

Con questo Decreto si sancisce che ormai la tecnologia è entrata a far parte della nostra vita e se fino al 19 agosto, per essere in regola, dovevamo aver

stampato, entro rigorosi termini, su carta con tanto di vidimazioni e bolli (o in conservazione sostitutiva con tanto di marche temporali dematerializzate) i nostri libri contabili ora è sufficiente pigiare il tasto *control-print* sul pc in presenza degli accertatori e tutto è risolto.

Ci aveva provato inutilmente l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 16 /E di quest'anno, ad alzare gli scudi per difendere le ceralacche ed i sigilli imperiali (o meglio reali oppure dematerializzati) ribadendo che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti...

Ma il buon senso alla fine ha prevalso e la filastrocca in apertura, che ironicamente rappresenta la disposizione normativa, ci ha liberato tutti da una penitenza che non aveva più senso ai giorni nostri e che ci proietta in un rapporto più sostanziale e meno formale con l'amministrazione finanziaria e verso un fisco, come auspica la nostra testata, più pratico.

Giorgio Degasperi  
Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- BANDUS! punto mio liberatutti!
- REGIME FORFETTARIO IVA: operazioni con l'estero
- FABBRICATO NON ULTIMATO: trattamento fiscale
- CONTRATTI DI LAVORO: nuove regole!
- IMPIANTI FOTOVOLTAICI: semplificazioni
- REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: ricarica gratuita dell'auto elettrica
- SUPERBONUS 110%: prova del 30% dei lavori
- IMPOSTA DI BOLLO: ricavo o compenso
- ACQUISTI DA SAN MARINO - INTEGRAZIONE E-FATTURA

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

### Credito d'imposta energia anche senza richiesta al fornitore

Il decreto legge Aiuti-bis ha prorogato al terzo trimestre dell'anno in corso le agevolazioni già riconosciute per il trimestre precedente. Ci riferiamo al credito d'imposta contro il caro energia a favore delle imprese non energivore. Le stesse possono chiedere direttamente al fornitore dei servizi, il calcolo a patto che non sia cambiato dal 2019. Per accedere all'agevolazione vanno rispettati gli stessi requisiti previsti per il secondo trimestre. Le imprese diverse da quelle energivore, hanno diritto al credito d'imposta per l'acquisto di energia, a patto di: avere almeno un contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kW; il prezzo dell'energia, poi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il rispetto di queste due condizioni consente di beneficiare del credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta.

13 Settembre 2022 - Il Sole 24 Ore

### La fuga dalle partite Iva

I nuovi dati dell'Osservatorio sulle partite Iva, pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Mef evidenziano un crollo delle aperture. I nuovi avviamenti relativi al secondo trimestre 2022 sono il 15% in meno rispetto a quelli del secondo trimestre 2021 e quasi per la metà forfettari. Il calo è soprattutto concentrato nel settore del commercio ma non deve preoccupare. Secondo l'Osservatorio, è da considerarsi normale e anzi fisiologico rispetto al trend del 2021. Infatti, l'aumento di aperture registrate nel secondo trimestre dello scorso anno (+54% rispetto allo stesso periodo del 2020) non era stato altro che frutto dell'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Tuttavia, confrontando i numeri con quelli del primo trimestre 2022, appare evidente come in soli tre mesi la quota delle nuove partite Iva sia diminuita del 33,5%. A soffrire della riduzione non sarebbe stato solo il numero totale delle partite Iva, ma anche la percentuale delle nuove aperture forfettarie

## REGIME FORFETTARIO IVA: operazioni con l'estero

Le operazioni con l'estero effettuate dai soggetti in regime forfettario sono disciplinate, ai fini IVA, da regole parzialmente diverse rispetto a quelle ordinariamente previste per gli altri soggetti.

### acquisti di beni da fornitori comunitari

Nel caso di acquisti intracomunitari si applicano le disposizioni del D.L. 331/93 (art. 38 comma 5 lett. c), in base alle quali non sono soggetti a IVA in Italia gli acquisti effettuati entro la soglia di 10.000 euro annui: tali operazioni sono pertanto assoggettate all'imposta nel Paese di provenienza.

Gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che hanno superato la soglia di 10.000 euro nel corso d'anno o nell'anno precedente, o che, pur non avendo superato tale soglia, hanno optato per applicare l'IVA in Italia, vanno invece assoggettati all'imposta in Italia, con obbligo di integrazione della fattura ricevuta e versamento dell'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nei citati casi di assoggettamento all'imposta, è inoltre necessario iscriversi preventivamente alla banca dati VIES e, al superamento della specifica soglia di acquisti, procedere alla compilazione dei modelli Intrastat.

In caso di acquisti effettuati presso un fornitore Ue che beneficia nel proprio paese del regime speciale delle piccole imprese, si applica l'art. 38 comma 5 lett. d) del DL 331/93, in base al quale tali operazioni non sono considerate acquisti intracomunitari, ma operazioni rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di origine. Il soggetto passivo d'imposta italiano inoltre, se non ha ricevuto dal venditore un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, deve emettere autofattura senza applicazione dell'imposta (in questo caso non va compilato l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni).

### cessioni di beni verso soggetti comunitari

Tali operazioni non sono considerate delle cessioni intracomunitarie ai sensi del DL 331/93, ma sono equiparate a cessioni interne senza diritto di rivalsa: il venditore

emette fattura nei confronti dell'operatore comunitario senza addebito dell'imposta, indicando che l'operazione "non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, c. 2-bis, DL 331/93", oltre a riportare l'annotazione di applicazione del regime forfettario.

Stessa equiparazione ad una cessione interna è inoltre prevista per la cessione di beni mobili nazionali nei confronti di un privato non residente.

### acquisti e cessioni extra-ue (importazioni ed esportazioni)

Le importazioni (versamento dell'IVA in dogana) e le esportazioni e le operazioni assimilate (senza addebito dell'imposta), sono soggette alle ordinarie norme del DPR 633/72. Si ricorda tuttavia che per i soggetti in regime forfettario non è possibile avvalersi della facoltà di acquisto senza applicazione dell'imposta ordinariamente concessa agli esportatori abituali.

### prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti

Per le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti trova applicazione la disciplina ordinaria di cui agli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/72.

Se il committente estero è un soggetto passivo d'imposta, deve essere emessa fattura senza addebito d'imposta per mancanza del presupposto territoriale, indicando l'annotazione:

- "operazione non soggetta" (per le prestazioni extra-UE);
- "inversione contabile" (per le prestazioni Ue). Per tali operazioni è inoltre necessario compilare il modello Intrastat.

Se prestazione è invece resa in favore di soggetto privato (non titolare di partita IVA) la fattura va invece emessa come se si trattasse di operazione interna (senza addebito dell'IVA e con annotazione di applicazione del regime forfettario).

### prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti

Anche per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti trova applicazione la disciplina ordinaria di cui agli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/72. Nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti esteri (Ue/ex-

tra-Ue), l'IVA è sempre assolta in Italia, senza fissazione di una soglia minima, per cui occorre procedere all'integrazione della fattura (se si tratta di prestatore Ue) o all'emissione dell'autofattura (se si tratta di prestatore extra-Ue) e al versamento dell'IVA entro il 16 del mese successivo. Per le prestazioni Ue si rende inoltre necessaria l'iscrizione alla banca dati VIES e la compilazione dei Modelli Intrastat al superamento delle soglie previste.

### esterometro

Per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, oltre all'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 è anche previsto l'invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro).

Roberto Buglisi  
Servimprese Srl Stp

## FABBRICATO NON ULTIMATO: trattamento fiscale

La cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo, deve essere assoggetta ad Iva perché il bene è ancora accatastato come terreno 'edificabile'.

A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 365 del 6 luglio 2022. Il trattamento fiscale applicabile all'operazione non è quello relativo ai fabbricati non ultimati ma alle aree edificabili. Ciò in quanto il regime di tassazione ai fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, ossia allo stato di fatto e di diritto dello stesso al momento della cessione, prescindendo, quindi, dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente.

In merito l'Agenzia delle Entrate osserva che l'articolo 10, nn.8-bis) e 8-ter) del Dpr n. 633/1972, nell'individuare il regime Iva applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati 'non ultimati'. Ciò porta a ritenere che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo sia esclusa dall'ambito applicativo dei richiamati nn. 8-bis) e 8-ter), trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad Iva.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 12/E/2010 risulta pienamente operante il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, ipotecaria e catastale, per cui queste ultime sono dovute in misura fissa. Va precisato poi, che il regime di tassazione ai

fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all'atto della cessione, prescindendo, quindi, dalla destinazione del bene da parte dell'acquirente.

Nel caso particolare da cui è scaturita la precisazione dell'Agenzia delle Entrate risulta che i lavori di costruzione del fabbricato ed i relativi procedimenti edilizi e amministrativi sono stati interrotti in corso d'opera. Dal rapporto di stima emerge, inoltre, che l'immobile risulta in stato di abbandono da una decina di anni e che risulta iscritto al Catasto terreni.

Considerato lo stato di interruzione dei lavori e l'assenza di una classificazione catastale, riferibile anche alla categoria transitoria F/3, idonea ad attribuire all'immobile la natura di fabbricato, l'Agenzia ritiene che lo stesso non sia riconducibile alla fattispecie dei 'fabbricati non ultimati'. Ai fini del trattamento Iva applicabile al caso in parola, le Entrate osservano che le cessioni aventi ad oggetto terreni "non suscettibili di utilizzazione edificatoria" non rientrano nel campo di applicazione dell'Iva. Al riguardo assume rilevanza ai fini dell'individuazione del corretto regime impositivo da applicare agli atti di trasferimento dei terreni la distinzione tra "terreni edificabili" e "terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria".

Il trasferimento in esame avente ad oggetto terreni edificabili, sarà soggetto ad Iva e ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Piergiorgio Frizzera  
Org.& Sistemi srl

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

che ha registrato un -5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

13 Settembre 2022 - Italia Oggi

### Irpef, 8 italiani su 10 pagano meno del 15% Il nodo dei tagli

Su 10 contribuenti che dichiarano redditi sottoposti all'Irpef, 8 hanno un'imposta 'effettiva' inferiore o uguale al 15%. Ciò è dovuto al fatto che il peso reale dell'Irpef dipende da deduzioni e detrazioni. Così, su 40 milioni di contribuenti con redditi superiori a zero, ce ne sono 31,4 per i quali l'incidenza dell'imposta netta sul reddito complessivo non va oltre il 15%. Di questi, 9,4 milioni hanno addirittura un'imposta nulla perché rientrano nella no tax area. Nella fascia di reddito fino a 7.500 euro ci sono 9,1 milioni di contribuenti, ma solo 2,1 versano davvero l'imposta. Con questi numeri devono fare i conti le forze di centro-destra quando propongono di estendere la flat tax. E lo stesso vale per gli interventi di taglio del cuneo fiscale e delle aliquote per i redditi medio-bassi prospettati dal Pd. Quasi tutte le forze politiche puntano ad allargare l'area della no tax area per esentare una fetta sempre più ampia di contribuenti. Nel mirino ci sono coloro che dichiarano fino a 15 mila euro. Il nuovo Esecutivo dovrà fare i conti con il caro-vita e con il caro-bollette. Il tema fiscale si incrocerà con le altre urgenze.

12 Settembre 2022 - Il Sole 24 Ore

### Onere della prova su misura nelle controversie tributarie

La legge 130/2022 ha previsto l'onere della prova su misura per le controversie tributarie. Da tempo, in dottrina e giurisprudenza, si è affermata la tesi dell'applicabilità dell'articolo 2697 c.c. al processo tributario. Significa che spetta all'Agenzia, vantando un credito nei confronti del contribuente, provare i fatti costitutivi della propria pretesa; mentre l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della medesima pretesa grava sul contribuente. Ovviamente nelle liti di rimborso è il contribuente che deve fornire la prova. Questa regola, però, ha subito numerose 'de-

## AGGIORNAMENTI RASSEGNA STAMPA

viazioni'. Alcune normative, altre di derivazione giurisprudenziale. Tra queste ultime, l'affermazione del principio secondo cui per i componenti negativi di reddito d'impresa l'onere probatorio competerebbe al contribuente. Si tratta di un errore perché non tiene conto che la determinazione del reddito d'impresa è un valore netto, dato dalla contrapposizione di componenti positivi e negativi. La Cassazione non considera che il reddito d'impresa non è dato solo dai componenti positivi. La legge n. 130 ha voluto fissare un concetto di prova 'autocotono' del diritto tributario.

12 Settembre 2022 - Il Sole 24 Ore

### Irpef, 8 italiani su 10 pagano meno del 15% Il nodo dei tagli

Su 10 contribuenti che dichiarano redditi sottoposti all'Irpef, 8 hanno un'imposta 'effettiva' inferiore o uguale al 15%. Ciò è dovuto al fatto che il peso reale dell'Irpef dipende da deduzioni e detrazioni. Così, su 40 milioni di contribuenti con redditi superiori a zero, ce ne sono 31,4 per i quali l'incidenza dell'imposta netta sul reddito complessivo non va oltre il 15%. Di questi, 9,4 milioni hanno addirittura un'imposta nulla perché rientrano nella no tax area. Nella fascia di reddito fino a 7.500 euro ci sono 9,1 milioni di contribuenti, ma solo 2,1 versano davvero l'imposta. Con questi numeri devono fare i conti le forze di centro-destra quando propongono di estendere la flat tax. E lo stesso vale per gli interventi di taglio del cuneo fiscale e delle aliquote per i redditi medio-bassi prospettati dal Pd. Quasi tutte le forze politiche puntano ad allargare l'area della no tax area per esentare una fetta sempre più ampia di contribuenti. Nel mirino ci sono coloro che dichiarano fino a 15 mila euro. Il nuovo Esecutivo dovrà fare i conti con il caro-vita e con il caro-bollette. Il tema fiscale si incrocerà con le altre urgenze.

12 Settembre 2022 - Il Sole 24 Ore

### Abbassare l'Iva e rivedere la legge sugli extraprofiti

Serve un tetto a tutto il prezzo del gas naturale'. A dirlo è la sottosegretaria al ministero per la Transi-

## CONTRATTI DI LAVORO: nuove regole

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il D. Lgs. n. 104, 27 giugno 2022 il c.d. Decreto Trasparenza in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1152 relativa all'obbligo di garantire condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili a tutti i lavoratori del territorio europeo.

Al fine di migliorare la trasparenza dei rapporti di lavoro ai lavoratori dovranno essere fornite per iscritto in formato cartaceo o elettronico e con chiarezza, le informazioni sugli elementi essenziali, sulle condizioni dei rapporti di lavoro e la tutela che viene garantita loro dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto.

Le disposizioni contenute nel Decreto Trasparenza sono entrate in vigore il 13 agosto 2022 e sono applicabili a tutti i rapporti di lavoro subordinato (anche ai contratti atipici) costituiti da quella data in poi.

Per tutti i rapporti di lavoro già in essere al 1 agosto 2022 vige l'obbligo in capo ai datori di lavoro di fornire le medesime informazioni ma solo su esplicita richiesta scritta del dipendente entro il termine di 60 giorni dalla richiesta stessa.

Le tipologie contrattuali a cui soggiace la normativa sono:

- a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- b) contratto di lavoro somministrato;
- c) contratto di lavoro intermittente;
- d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
- f) contratto di prestazione occasionale

Il presente decreto si applica altresì ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.

Le previsioni di cui al presente decreto si applicano inoltre:

a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;

b) ai lavoratori domestici.

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: a) i rapporti di lavoro autonomo purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;

b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. E' considerato nella media delle tre ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. La presente esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro;

c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;

e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero,

f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del presente decreto.

Quali sono le informazioni che il datore deve dunque comunicare al dipendente?

Di seguito una check list da seguire per non incorrere in nelle sanzioni pecuniarie previste:

- identità delle parti (in caso di somministrazione, anche delle imprese utilizzatrici)
- luogo di lavoro (in mancanza di luogo fisso/predominante, comunicare che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro),
- sede o domicilio del datore di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;

- tipologia del rapporto di lavoro (in caso di contratto a termine, data di conclusione o durata);
- contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, scadenza e Parti stipulanti (ove presente fare riferimento alla contrattazione di secondo livello e ai regolamenti aziendali);
- inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
- importo iniziale della retribuzione o comunque compenso e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- durata del periodo di prova (se previsto)
- diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista)
- durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti e modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- programmazione dell'orario normale di lavoro e eventuali condizioni relative a lavoro straordinario e sua retribuzione, cambiamenti di turno;
- enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

L'integrazione scritta dovrà essere consegnata entro 7 giorni dall'inizio della prestazione e il datore dovrà tenere traccia della prova di avvenuta consegna per un

termine di anni 5 dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Il comportamento del datore di lavoro che disattende la normativa sopra descritta o che anche solo ritarda la consegna delle informazioni o le rende in maniera incompleta, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, soggetta a diffida (art. 4 D.Lgs. n. 152/1997; la sanzione è applicabile anche in caso di inadempimento dell'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche delle informazioni prescritte entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, nonché dell'obbligo di fornire le informazioni su richiesta dei lavoratori già assunti al 1° agosto 2022, entro 60 giorni dalla richiesta).

Il puntuale adempimento delle prescrizioni italiane ed europee ha indubbiamente appesantito gli adempimenti burocratici di tutti gli addetti ai lavori e ha reso ancor più complessa la corretta stesura dei contratti di assunzione. Peraltro, le informative vanno compilate seguendo la check list indicata senza mai sottovalutare il singolo rapporto di lavoro per il quale restano salvi eventuali trattamenti di maggior favore concordati tra le parti.

Per comprendere la reale portata delle conseguenze del Decreto Trasparenza nel mercato del lavoro dovremo però attendere e sperare a mio parere in un successivo "Decreto semplificazioni del Decreto Trasparenza".

Paolo Decaminada  
Studio Decaminada

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI: semplificazioni

Sono state semplificate le procedure per installare, connettere alla rete e mettere in esercizio pannelli solari su edifici o strutture fuori terra, così da realizzare impianti fotovoltaici capaci di una potenza nominale complessiva fino a 200 kilowatt.

Il richiedente dovrà compilare il nuovo modello *on line* e trasmetterlo al suo gestore di rete (GSE). Non vengono concessi permessi o autorizzazioni: l'installazione degli impianti viene considerata edilizia libera.

Tutte queste novità, incluso il modello unico semplificato, sono contenute nel decre-

to del Ministero della transizione ecologica, emanato di concerto con il Ministero degli affari regionali, 2 agosto 2022, n. 297. Il decreto è attuativo dell'art. 10 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (cd. decreto "Energia" o decreto "Bollette"), convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che ha esteso la procedura semplificata per l'installazione di impianti fotovoltaici fino a 50 kW anche a impianti di potenza fino a 200 kW.

Piorgiorgio Frizzera  
Org.&Sistemi srl

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

zione ecologica, Vannia Gava, intervistata dal Corriere. Il mercato – ha aggiunto – ha dimostrato di non funzionare, occorre un intervento di riforma strutturale del mercato dell'energia sul quale l'Europa sta lavorando. L'indice olandese TTF che determina il prezzo del gas è diventato il benchmark europeo ma ha alimentato speculazioni. Il prezzo del gas non dipende più dal bilanciamento tra domanda e offerta, ma dalla volatilità di un indice che apprezza, in modo isterico e speculativo, l'incertezza degli approvvigionamenti. Gava chiede di rivedere la legge sugli extraprofiti che ha generato molti ricorsi al Tar. Per alleggerire il costo dell'energia occorre intervenire sull'Iva nei beni di prima necessità. Secondo la sottosegretaria al Mite servono 30 miliardi di euro per aiutare imprese e famiglie a pagare le bollette di luce e gas. Uno scostamento di bilancio oggi potrebbe evitare perdite molto più consistenti domani.

12 Settembre 2022 Corriere della Sera

### Il socio accomandante non risponde dell'Iva

Il socio accomandante non può essere chiamato a rispondere dell'Iva evasa dalla sas né delle sanzioni applicate dal fisco alla compagine. E ciò perché ha comunque una responsabilità limitata alla quota conferita per le obbligazioni sociali. Emerge dalla sentenza della Cassazione, V sez. civ., n. 26264 del 6/9/2022.

Accolto solo il quarto motivo di ricorso proposto dalla compagine e dai soci dopo una doppia sconfitta in sede di merito contro l'accertamento Iva per operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo intercorse con due srl.

Trova ingresso la violazione degli articoli 2313 e 2318 c.c.: i soci accomandanti non possono essere chiamati a rispondere delle somme che l'amministrazione finanziaria pretende dalla società. L'accomandante, infatti, è privo di legittimazione sia attiva sia passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla compagine.

D'accordo, ma le deroghe alla regola ex art. 2313 c.c.? La disposizione disciplina i rapporti interni

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

della compagine sociale quando limita la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita. E non autorizza i creditori della società in accomandita semplice, compreso l'erario, ad agire direttamente sulla persona fisica.

Risulta invece escluso, nella specie, che l'indebita detrazione Iva costituisca maggior reddito della società e quindi di tutti i soci della compagine di persone: l'avviso di accertamento si riferisce solo all'imposta evasa e non contiene riferimenti a maggior redditi tratti dalla società, che di solito sono imputati per trasparenza ai soci ex art. 5, Tuir; disposizione, quest'ultima, in base alla quale i redditi delle società di persone, incluse le sas, "sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili". Rispetto alle imposte sul reddito, insomma, la norma e non fa differenza tra le diverse tipologie di società di persone, con il conseguente litisconsorzio necessario tra i soci e l'ente. Parola al giudice del rinvio. 10 settembre 2022-Italia Oggi,

### Controlli più semplici sui crediti ceduti

Si chiama Prisma l'applicativo della Guardia di finanza, attivato a fine 2021, che recentemente è stato dotato di una nuova funzionalità caratterizzata da un sistema di tracking che è in grado di ricostruire, di cessione in cessione, i passaggi compiuti dalle singole rate di un credito fiscale oggetto di trasferimento. La novità si inserisce nel solco del contrasto alle frodi sulle cessioni dei bonus edilizi. Le Fiamme gialle sfruttano, dunque, le potenzialità dei codici identificativi, introdotti per le comunicazioni di cessione e sconto in fattura effettuate a partire dal 1° maggio scorso. La circolazione di questi crediti sconta un regime più restrittivo rispetto al passato: le rate che li compongono non possono essere oggetto di cessione parziale e, soprattutto, al momento della prima comunicazione gli viene attribuito un codice identificativo. Si tratta di un bollino contenente il numero di protocollo, un numero progressivo

## REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: ricarica gratuita dell'auto elettrica

Soddisfa il requisito della finalità educativa, previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir, il servizio di ricarica gratuito che il soggetto istante intende offrire, per sei mesi, a tutti i propri dipendenti che dimostreranno di aver acquistato un'auto elettrica.

A sostenerlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 329/2022 a interpello formulato da una holding al vertice di un gruppo imprenditoriale attivo nel settore della produzione e della trasformazione della carta *tissue* in prodotti finiti confezionati.

La società che rappresenta il Gruppo, da molti anni è impegnata nella sostenibilità ambientale e si adopera affinché tutti i propri interlocutori condividano la promozione di una crescita economica, ambientale e sociale responsabile ed inclusiva.

Il Gruppo è attivo anche per offrire una giusta informazione e sensibilizzazioni delle tematiche ambientali sia nelle proprie aziende che all'esterno. A tal fine ha predisposto attività informative per i propri dipendenti e ha partecipato a campagne di comunicazione e sostegno di iniziative legate ai temi della sostenibilità.

La società intende ora sensibilizzare i propri dipendenti al ricorso della mobilità elettrica, attraverso il rinnovo del parco auto aziendale, ma non basta perché intende promuovere una nuova iniziativa affinché i propri dipendenti optino per vetture elettriche anche come scelta personale.

L'intento è quello di riconoscere sei mesi di ricarica gratuita ai lavoratori subordinati che acquisteranno auto elettriche. Questi potranno utilizzare l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici della società o, in alternativa, se non sia possibile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche.

In merito a questa iniziativa l'istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare al *benefit* descritto. Vuole sapere, in particolare, se i sei mesi di ricarica gratuita debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se possano essere ricondotti nell'ambito delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale.

Secondo l'articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente 'tutte le somme e i valori in genere, a

qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro'. In questa disposizione rientrano tutte le somme che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salve le deroghe tassative.

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto. L'Agenzia delle Entrate ritiene che questo principio possa trovare applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, al fine di stimolare i propri dipendenti verso politiche ambientali, promuova il ricorso alla mobilità elettrica offrendo loro servizi di ricarica gratis.

L'Agenzia delle Entrate conferma, dunque, che l'iniziativa della società a favore dei propri dipendenti può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente perché l'erogazione gratuita di ricariche elettriche ha la finalità di educazione ambientale.

La società non si limita a questa iniziativa volendo offrire altri interventi tutti legati alla cultura della sostenibilità ambientale, al consumo responsabile e alla promozione della sicurezza e della salute.

L'obiettivo di dare impulso alla transizione ecologica attraverso una mobilità sostenibile costituisce uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Piergiorgio Frizzera  
Org.&Sistemi srl



## SUPERBONUS 110%: prova del 30% dei lavori

Come ormai noto per poter fruire della maxi-detrazione anche per le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2022, deve essere realizzato almeno il 30% dei lavori. In caso contrario il superbonus può essere applicato solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Per quelle successive si potranno sfruttare gli altri bonus edilizi minori.

È quindi fondamentale calcolare ed attestare in maniera corretta il raggiungimento entro il 30 settembre 2022 della percentuale del 30%.

Indicazioni al riguardo sono state fornite dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM 28 febbraio 2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), in una risposta approvata il 5 settembre 2022.

In base alla norma prevista dall'art. 14, lett. a), del decreto Aiuti (D.L.n. 50/2022), modificativa del comma 8 bis dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, è stabilito che per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo all'esterno, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Ai fini della verifica del raggiungimento della percentuale del 30% è possibile conteggiare anche i lavori non agevolati con il 110%.

Infatti, con riferimento ai lavori da computare per la verifica del 30%, la Commissione consultiva ha specificato che si può fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

In pratica, quindi, per il raggiungimento del 30% è possibile conteggiare alternativamente:

- solo i lavori che danno diritto al superbonus 110%;
- tutti i lavori oggetto di intervento, sia quelli ammessi al superbonus sia quelli ammessi ad altri bonus che quelli non agevolati.

La scelta è libera. La decisione può essere presa in base alla situazione.

Si pensi ad un intervento edilizio dell'importo complessivo di 50.000 euro, di cui

30.000 euro ammesso al superbonus.

Se al 30 settembre 2022 si realizza lavori ammessi al superbonus per 12.000 euro, in tal caso per la verifica del raggiungimento del 30% è conveniente considerare solo gli interventi ammissibili al 110% (30.000 euro).

Se invece, al 30 settembre 2022, si realizzano lavori per 16.000 euro, ma non tutti rientranti nel superbonus 110%, in questo caso per la verifica del raggiungimento del 30% è conveniente considerare tutti i lavori oggetto di intervento (50.000 euro).

Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia del 30%, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha puntualizzato che non è sufficiente che entro il 30 settembre 2022 sia effettuato il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato degli interventi, ma è necessaria l'effettiva realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La commissione consultiva con la risposta approvata il 5 settembre 2022 ha esplicitato che, per provare la realizzazione del 30% dei lavori, è sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso.

Detta dichiarazione deve basarsi sulla documentazione probatoria, quale, ad esempio:

- libretto misure;
- SAL;
- fotografie;
- bolle o fatture.

La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.

Tale dichiarazione, da redigere non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie, dovrà essere trasmessa, con i relativi allegati, via PEC o raccomandata al committente e all'impresa. L'invio, come specificato dalla commissione consultiva, deve essere tempestivo. Al riguardo, si ritiene che, considerando che la soglia del 30% deve essere raggiunta entro il 30 settembre 2022, la trasmissione della PEC o della raccomandata deve essere effettuata al massimo entro i primi di ottobre.

Lorenzo Nicolò  
Studio Moser

## AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

della comunicazione di opzione e un ulteriore progressivo di sei caratteri che consente di distinguere, nella singola comunicazione, le diverse rate e i titolari originari della detrazione.

9 Settembre 2022 - Il Sole 24 Ore

### Detrazione 75% a maglie larghe

Fino al termine dell'anno per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche è possibile avvalersi della detrazione del 75%, a prescindere dalla qualificazione degli immobili che possono essere strumentali, merce o patrimoniali. È il contenuto della risposta n. 444/2022 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello che conferma quanto già espresso in un altro documento di prassi (la circolare n. 23/E/2022) sul tema della detrazione, di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio. La detrazione del 75% finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche spetta ai titolari di reddito d'impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili. Il decreto Rilancio, infatti, non introduce alcuna distinzione di natura soggettiva o oggettiva limitandosi a disporre che 'ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda.

9 Settembre 2022 - Italia Oggi

### Perdite riportabili sotto tiro

Perdite riportabili sempre accertabili nell'anno di utilizzo. Questo è in estrema sintesi l'orientamento espresso dalla recente sentenza della Cassazione n. 24880 del 18 agosto 2022, con la quale i giudici tornano ad esaminare il tema del periodo di decadenza dell'accertamento di componenti e posizioni fiscali aventi validità pluriennali.

Si tratta dunque di comprendere quale sia il termine di decadenza dall'accertamento di componenti fiscali (nel caso di specie, perdite riportabili) che svolgono effetti su più periodi di imposta.

31 agosto 2022 - Italia Oggi

Piergiorgio Frizzera  
Org.& Sistemi srl

## IMPOSTA DI BOLLO: ricavo o compenso

A seguito di un chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022 è utile porre maggior attenzione nella quantificazione dei ricavi o compensi attribuibili ai soggetti che svolgono attività in regime forfetario.

Ricordando che ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72, sono soggetti al tributo dell'imposta di bollo "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti", qualora la somma indicata sia superiore a 77,47 euro e non sia soggetta a IVA, ne consegue che i "forfetari", non addebitano l'IVA in rivalsa e non esercitano il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, sono soggetti all'imposta di bollo.

I forfetari continuano ad essere obbligati all'assolvimento del bollo anche con l'emissione della fattura elettronica secondo le modalità del Dm 17 giugno 2014, inserendo un'apposita dicitura nel file xml e valorizzando il campo "bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato della fattura elettronica.

Pur prevedendo l'art. 22 del DPR 642/72 una solidarietà passiva nel pagamento in capo a tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al tributo fin dall'origine, nell'interpello oggetto di evidenza, è chiaramente ribadito che l'obbligo di apposizione del contrassegno di € 2,00 sulle fatture o sulle ricevute è a carico del

soggetto che consegna o spedisce il documento essendo l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ossia dal momento della sua formazione.

Chiarito che l'obbligo di pagamento del bollo è a carico del prestatore o venditore, è comunque data la facoltà di richiedere la somma a titolo di rimborso ma, come chiarito nell'interpello, la somma costituisce parte integrante del suo compenso e quindi concorre alla determinazione forfetaria del reddito.

Quindi i contribuenti che fino ad ora hanno apposto la marca da bollo senza addebitare alcun importo ai propri clienti non devono preoccuparsi di niente, mentre coloro che hanno addebitato l'importo in fattura devono includere l'ammontare riscosso tra i ricavi.

L'impatto fiscale non è elevato e dipenderà dal numero delle fatture emesse nel periodo d'imposta, mentre la rilevanza fiscale nel calcolo dei compensi o ricavi sposta l'attenzione sulla verifica della soglia dei 65mila euro il cui superamento determina la fuoriuscita dal regime che, se trascurato, determina un danno molto più rilevante.

Esempio: 800 fatture da 80 euro con addebito dell'imposta determina la fuoriuscita dal regime.

Robert Schuster  
Protax srl

## ACQUISTI DA SAN MARINO: integrazione e-fattura

Le cessioni di beni dal territorio di San Marino verso soggetti passivi italiani possono recare o meno l'addebito dell'Iva ma, in ogni caso devono essere documentate da fattura elettronica che transiterà mediante Sdl.

### Acquisti con applicazione dell'Iva (art. 7 del DM 21.06.2021)

Se l'operatore di San Marino opta per l'applicazione dell'Iva, il relativo ammontare sarà indicato sulla fattura elettronica emessa dal cedente che verserà l'imposta all'Ufficio tributario di San Marino.

L'Ufficio tributario di San Marino verserà entro 15 giorni le somme ricevute al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate trasmettendo anche il riepilogo delle fatture corrispondenti ai versamenti effettuati.

L'Agenzia delle Entrate, fatta la verifica di corrispondenza tra i dati delle fatture ed i versamenti, renderà noto all'acquirente l'esito positivo del controllo in modo che lo stesso possa esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi art. 19 DPR 633/72.

### Acquisti senza applicazione dell'Iva (art. 8 del DM 21.06.2021)

Se l'operatore di San Marino non espone invece l'Iva sulla fattura elettronica, l'acquirente italiano dovrà assolvere l'imposta con il meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72 indicando l'ammon-

tare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

Con circolare n.26/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario italiano è tenuto ad indicare l'Iva dovuta per l'acquisto effettuando l'integrazione della e-fattura e trasmettendo al Sdl un file XML contraddistinto dal tipo documento "TD19".

I termini di registrazione delle fatture di acquisto da San Marino sono i seguenti:

- nel registro delle vendite: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento, nella liquidazione Iva, al mese precedente;
- nel registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica nella quale la detrazione è esercitata e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese da operatori economici sanmarinesi, si precisa che non è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica, sarà pertanto obbligatorio per i committenti italiani emettere autofattura da inviare allo Sdl ed effettuare la doppia registrazione.

Lucia Zandonella Maiucco  
AD SERVICE SRL